Firmato digitalmente da FORMENTI N LUCA C=IT

Ufficio d'Ambito di Bergamo
Via A. Moretti (piazza Veronelli), 34 – 24121 Bergamo Tel. 035-211419 Fax 0354179613
C.F. 95190900167
e-mail:info@atobergamo.it - info@pec.atobergamo.it - http://www.atobergamo.it

Determinazione conclusiva n. 61 del 03/11/2026

Oggetto: L.R. n. 26 del 12/12/2003 - Proposta di deroga alla Zona di Rispetto (ZdR) delle captazioni di acque sotterranee a mezzo dei pozzi ad uso idropotabile ubicati in via Schieppati nel comune di Calcio (BG).

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI BERGAMO

PREMESSO che:

– la legge regionale 21/2010, in attuazione dell'art. 2, comma 186 bis della legge 23.12.2009, n. 191, ha previsto l'attribuzione alle Provincie delle funzioni già esercitate dalle Autorità d'Ambito a decorrere dal 01.01.2011;
– la Provincia di Bergamo, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 64 del 13.06.2011, ha provveduto alla costituzione dell'Azienda Speciale nei termini previsti dall'art. 114, comma 1 del D.L.vo 267/2000, denominata "Ufficio d'Ambito della Provincia di Bergamo", per l'esercizio delle funzioni in materia di Servizio Idrico Integrato, in attuazione del disposto dall'art. 1, comma 1 lett. i) della l. r. n. 21 del 27.12.2010, con decorrenza dal 01 luglio 2011;
– il Consiglio di Amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di Bergamo con delibera n. 18 del 08.06.2022, ha confermato all'Ing. Norma Polini l'incarico di Direttore dell'Ufficio fino alla durata del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 18 dello statuto vigente dell'Azienda Speciale Ufficio d'Ambito di Bergamo;

RICHIAMATI:

– il D.L.vo n. 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia Ambientale", all'art. 94, disciplina l'individuazione e la definizione di *Aree di Salvaguardia* delle risorse idriche, delegando le Regioni alla definizione delle direttive e delle linee guida per la perimetrazione delle stesse.
– le "Linee guida per la tutela della qualità delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 D.L.vo. 152/99 dell'Accordo Stato-Regioni-Province autonome del 12/12/2002 ribadiscono e sanciscono il concetto che "*la delimitazione delle aree di salvaguardia rappresenta una delle misure che consente la tutela dei corpi idrici*" attraverso la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento ed il perseguimento degli usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, prima di tutto di quelle destinate al consumo umano, erogate mediante acquedotto di pubblico interesse. Lo stesso Accordo fornisce quindi criteri e modalità di riferimento a supporto dell'attività necessaria alla delimitazione delle aree di salvaguardia. Il D.L.vo. 152/06 ed il precedente Accordo del 12 dicembre 2002 distinguono le Aree di salvaguardia in zone di tutela assoluta, zone di rispetto (ristrette e/o allargate) e zone di protezione;

– la legge regionale 12.12.2003 n. 26 e s.m.i. "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale norme in materia di gestione rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";

– la legge regionale n. 18 dell'8 agosto 2006, recante "Conferimento di funzioni agli Enti locali in materia di servizi idrici locali di interesse economico generale. Modifiche alla L. R. 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale norme in materia di gestione rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
– la legge regionale n. 1 del 29 gennaio 2009, recante "Modifiche alle disposizioni generali del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale norme in materia di gestione rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche";
– il regolamento regionale 24 marzo 2006 n. 2 "Disciplina dell'uso delle acque superficiali e sotterranee, dell'utilizzo delle acque a uso domestico, del risparmio idrico e del riutilizzo dell'acqua in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera c) della legge regionale 12 dicembre 2003 n. 26 al titolo II "Procedimento per la concessione di derivazione di acqua pubblica", in particolare:
– l'art. 12 "Osservazioni, opposizioni e pareri" comma 4 lett. h) di considerare per l'acquisizione dei pareri "l'autorità d'ambito, per il caso in cui la concessione riguardi acque destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse";
– l'art. 14 "Criteri per il rilascio della concessione" comma 4 che "In caso di derivazioni di acque superficiali o sotterranee destinate al consumo umano ed erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, si tiene conto della perimetrazione delle zone di rispetto previste dall'articolo 21 del D.L.vo 152/2009. L'individuazione delle Zone di Rispetto avviene sulla base di indicazioni tecniche definite dalla Giunta Regionale e deve essere effettuata dagli Enti su proposta dell'ATO;

CONSIDERATO inoltre, che Regione Lombardia non ha ancora predisposto il Regolamento per la disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano previsto dall'art. 52 comma 1, lett. c) della legge regionale n. 26 del 12.12.2003;

ATTESO che la D.G.R. n. 6/15137 del 27.06.1996 "Direttiva per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle captazioni di acque sotterranee destinata al consumo umano" contiene i criteri introdotti per la perimetrazione della zona di rispetto che tengono conto della situazione locale di vulnerabilità e rischio della risorsa, individuando tre differenti criteri con i quali poter delimitare la zona di rispetto quali, il criterio geometrico, il criterio temporale, ed il criterio idrogeologico;

VISTO il documento riguardante le linee guida, per la presentazione dell'istanza di delimitazione della Zona di Rispetto ZdR delle captazioni delle acque sotterranee destinate al consumo umano, predisposto dall'Ufficio d'Ambito di Bergamo;

VISTA la richiesta di deroga alla Zona di Rispetto (ZdR) dei pozzi nel comune di Calcio (BG), presentata dal comune medesimo in data 14/09/2026 (prot. n. 5960) ai sensi dell'art. 42, comma 3, della L.R. n. 26/2003 e s.m.i.;

RITENUTO che l'istanza di deroga alla zona di rispetto dei summenzionati pozzi, presentata dal comune di Calcio, sia riconducibile, quale quadro normativo di riferimento, all'art. 94, comma 1, del D.L.vo n. 152/2006, recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano";

ACCERTATO che l'istanza presentata all'Ufficio d'Ambito, è stata predisposta dal comune di Calcio, come previsto dalle linee guida dell'Ufficio d'Ambito:
– relazione Tecnica con studio idrogeologico e ambientale e le valutazioni necessarie (grado di protezione e vulnerabilità dell'acquifero), datata maggio giugno 2023 *Dott. Geol. Laura*

Ziliani e Dott. Geol. Samuele Corradini, evidenziando gli aspetti idrochimici e ambientali, dati storici delle caratteristiche quali-quantitative della risorsa interessata:
− zona di Rispetto dei pozzi su base aerofotogrammetrica;
− concessione della derivazione in corso di validità;
− copia del certificato di Destinazione Urbanistica;
− fotocopia del documento di identità del sottoscrittore dell'istanza;

TENUTO CONTO:
- della comunicazione dell'Ufficio, prot. n. 6067 del 17/09/2026, di avvio del procedimento e indizione ai sensi ex artt. 7 e 14 della legge 241/90, della Conferenza di Servizi decisoria in forma semplificata modalità asincrona per la proposta di deroga alla zona di rispetto ZdR della derivazione di acque sotterranee a mezzo dei pozzi ad uso idropotabile, ubicati in comune di Calcio;
- della composizione dell'istanza come sopra indicato comprendente Elaborati Tecnici ed Elaborati Grafici, messa a disposizione di tutti i soggetti coinvolti, al seguente link: https://we.tl/t-Yg48zmTv7BgVOErn

CONSIDERATO che:
- il termine perentorio entro il quale le amministrazioni coinvolte potevano richiedere, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della Legge n. 241/190, integrazioni documentali o chiarimenti relativi a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni, è decorso in data 2 ottobre 2026;
- il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza è decorso il giorno 01 novembre 2026, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine indicato equivale ad assenso senza condizioni;
- il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte dovevano rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della Conferenza è decorso in data 1 novembre 2026, e che la mancata comunicazione della determinazione entro il termine indicato equivale ad assenso senza condizioni;

PRESO ATTO che in data 17 settembre 2026 è stata indetta la Conferenza di Servizi in modalità semplificata (asincrona), con il coinvolgimento dei seguenti soggetti invitati a partecipare:
- Comune di Calcio
- Provincia di Bergamo – Servizio Risorse Idriche
- ATS di Bergamo
- Uniacque S.p.A.

RILEVATO che alla data del 01 novembre 2026, hanno espresso pareri/autorizzazioni, documenti tecnici, (che si allegano a costituire parte integrante del presente atto) di Enti/Società:

- Il comune di Calcio con nota del 09/10/2026, comunica "*che nelle aree interessate da vincolo della ZDR esistente e vincolo conseguente alla nuova ZDR è stata verificata la compatibilità degli strumenti urbanistici;*"

- La società Uniacque con nota del 01/10/2026, ha richiesto chiarimenti inerenti i seguenti aspetti:
- *"Uniacque S.p.A. risulta proprietaria del mappale n. 372 del foglio 4 su cui ricade il pozzo Schieppati 1, oggetto di proposta di riperimetrazione della ZDR, nonché intestataria della concessione regionale BG03BG01604400014 presentata con pratica n. 3808 ID BG0138081995 codice faldone 2824"*;

- *"L'utilizzo di valori più bassi di trasmissività per la modellazione dell'inviluppo dell'isocrona di 60 giorni non risulta corretto od opportunamente motivato dal punto di vista tecnico, considerando un principio cautelativo della definizione della nuova Zona di Rispetto";*
- "*La documentazione prodotta non esplicita chiaramente le motivazioni alla base della richiesta di ridefinizione della zona di rispetto. Si invita a integrare tali motivazioni e si richiama, in ogni caso, il pieno rispetto dei disposti dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i."*

- **ritenuto, in merito all'asserita carenza di motivazione dell'istanza rilevata dal gestore, che la normativa vigente non prescriva alcun obbligo specifico in tal senso, essendo in capo all'Amministrazione Comunale la facoltà di proporre una riperimetrazione della Zona di Rispetto (ZdR)** che – fermo restando il tassativo rispetto dei requisiti di tutela dell'acquifero captato – escluda porzioni di territorio comunale dalle aree vincolate;
- **considerato che, sebbene l'istanza non necessiti di esplicita motivazione formale, le ragioni sottese appaiono evidenti, in quanto l'area in oggetto è inserita in un contesto densamente urbanizzato dove l'imposizione tout court di un vincolo basato su un mero criterio geometrico, privo del supporto di uno studio idrogeologico di dettaglio, risulta non solo sconsigliata dalle medesime linee guida, ma rischia di rivelarsi eccessivamente penalizzante per il territorio**;
- evidenziato, a titolo esemplificativo, che l'estensione indiscriminata della Zona di Rispetto comporta il divieto di realizzare pozzi perdenti per lo smaltimento delle acque meteoriche (fermo restando il divieto assoluto per le acque reflue), determinando un inevitabile sovraccarico della rete fognaria pubblica a causa del convogliamento di acque diluite, con ripercussioni negative sull'efficienza dei sistemi di depurazione; analogamente, il divieto di realizzare nuovi pozzi privati, anche laddove sia tecnicamente dimostrata la non interferenza con il pozzo idropotabile, preclude la possibilità di alleggerire la domanda sulla rete acquedottistica per usi non potabili, come l'irrigazione delle aree a verde;
- rilevato, pertanto, come un ampliamento indiscriminato della Zona di Rispetto non si traduca automaticamente in una maggiore tutela ambientale, potendo al contrario generare esternalità negative sulla gestione sostenibile del ciclo delle acque e sull'assetto urbanistico locale;
- ritenuto, in merito al rilievo formulato circa l'utilizzo del dato di trasmissività, che sebbene l'assunto teorico per cui a un valore più elevato di trasmissività corrisponda un'estensione maggiore della Zona di Rispetto risulti tecnicamente corretto, la scelta dello studio di adottare il valore inferiore appaia pienamente giustificata e supportata dalle seguenti considerazioni di ordine tecnico e cronologico:

1. **Affidabilità e attualità dei dati di prova:** il valore di trasmissività impiegato deriva dalle prove di portata eseguite direttamente dal gestore del servizio idrico integrato (Uniacque S.p.A.) nel 2012. Tali prove presentano intrinsecamente un grado di affidabilità superiore rispetto a quelle storiche eseguite in concomitanza con lo scavo dei pozzi dalle imprese costruttrici (risalenti al gennaio 1971 per il pozzo "vecchio" e al marzo 1991 per il pozzo "nuovo"), risultando significativamente più rappresentative dell'attuale comportamento idraulico dell'acquifero;
2. **Assetto stratigrafico e grado di protezione dell'acquifero:** sotto il profilo idrogeologico, i filtri dei due pozzi captano un acquitardo/acquifero confinato posto, rispettivamente, tra le quote di 63 e 81 m da p.c. (pozzo vecchio) e 56,5 e 85 m da p.c. (pozzo nuovo). Tale orizzonte è sormontato da una coltre di terreni argillosi e argilloso-*sabbiosi,* alternati a livelli arenacei, avente uno spessore continuo di circa 15–18 metri e un'elevata continuità laterale (come documentato nella sezione idrogeologica di Tavola 3), garantendo un elevato livello di protezione naturale della risorsa idrica contro i potenziali inquinanti di superficie;
3. **Inquadramento normativo (D.G.R. n. 15137/1996):** in forza delle caratteristiche stratigrafiche sopra descritte, il contesto in esame presenta forti analogie con i requisiti previsti dalla D.G.R. n. 15137/1996 per l'applicazione del criterio idrogeologico. La

norma regionale prevede infatti che, qualora l'acquifero captato sia idraulicamente separato dalla superficie da uno o più corpi geologici a bassissima conducibilità idraulica, con spessore complessivo nell'ordine della decina di metri e adeguata continuità laterale, la Zona di Rispetto possa essere ridotta fino a coincidere con la zona di tutela assoluta (10 metri). Sebbene l'applicazione formale di tale criterio richieda la determinazione analitica della conducibilità idraulica della coltre protettiva, l'evidente effetto di confinamento geologico attenua drasticamente la vulnerabilità del sito;

- considerato, in conclusione, che l'adozione del valore di trasmissività all'interno del modello matematico sia ampiamente compensata dalla presenza del potente orizzonte argilloso sommitale, il quale opera come un vero e proprio acquitardo caratterizzato da parametri idraulici significativamente inferiori rispetto a quelli assegnati all'acquifero captato, garantendo la sicurezza qualitativa della captazione;

ATS Bergamo con nota del 30/10/2026, trasmette parere favorevole, subordinato al rispetto delle seguenti osservazioni;

- *Prevedere una "protezione dinamica" del pozzo consistente in controlli periodici, oltre che nel pozzo stesso, su piezometri appositamente perforati, con la funzione di riuscire a intercettare con buona probabilità un eventuale flusso idrico sotterraneo inquinato prima che possa raggiungere il pozzo nel tempo di sicurezza prefissato, in modo da poter intervenire prima che l'inquinante comprometta l'approvvigionamento idropotabile del pozzo, individuando il centro di pericolo. A tale scopo è necessario prevedere la realizzazione di almeno 1 piezometro a monte del pozzo posizionato sul perimetro della curva isocrona a 60 giorni, ubicato lungo la direzione di flusso delle acque sotterranee, avente una profondità minima di 50 m, allo scopo di consentire prelievi ed analisi qualitative delle acque di falda a cadenza uguale a quella prevista per i normali controlli sul pozzo;*
- *All'interno della fascia di rispetto delle captazioni devono essere rispettate le prescrizioni contenute al comma 4 dell'art. 94 del D.L.vo. 3 aprile 2006, n.152 e Allegato I della D.G.R. 10 aprile 2003 "Direttive per la disciplina delle attività all'interno della zona di rispetto";*

RITENUTO che le prescrizioni formulate dall'ATS di Bergamo, finalizzate alla tutela igienico-sanitaria della risorsa idropotabile captata, siano pienamente accoglibili e da recepirsi integralmente nel presente provvedimento;

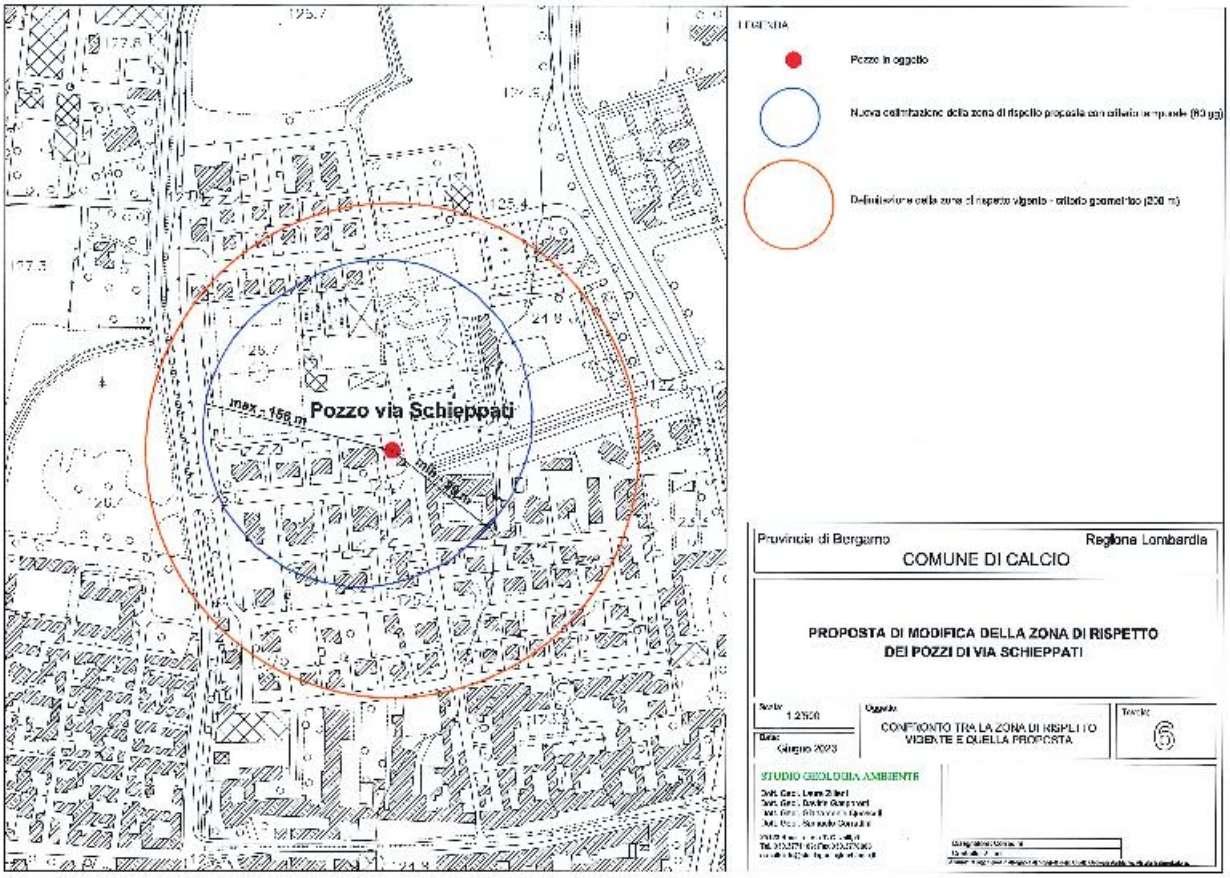
DATO ATTO, altresì, che il Comune di Calcio darà tempestivo e puntuale adempimento alle suddette prescrizioni impartite dall'Autorità Sanitaria, nel rispetto della normativa vigente e per gli effetti del presente provvedimento di proposta della Zona di Rispetto (ZdR);

ATTESO che:

- lo studio effettuato, ha evidenziato che il pozzo in esame risulta attualmente protetto da una fascia di tutela assoluta e da una fascia di rispetto con criterio temporale di raggio pari a 200 m, determinata con criterio geometrico secondo quanto stabilito dal comma 6 dell'art. 94 del D.L.vo 152/2006;
- ai sensi di quanto previsto dalla D.G.R. 15137/96, viene proposta coerentemente la ridefinizione della fascia di rispetto con criterio temporale. I contenuti dello studio idrogeologico, idrochimico ed ambientale a corredo della richiesta di ridefinizione della fascia di rispetto sono stabiliti al punto 2.2.1 dell'allegato alla medesima DGR di cui sopra;
- la proposta di ridefinizione della fascia di rispetto non modifica la zona di tutela assoluta;
- *lo studio Idrogeologico* ottempera a tutti i contenuti minimi previsti dalla normativa di settore e in particolare, la scelta del criterio temporale in luogo di quello idrogeologico, risulta coerente con la stratigrafia dei pozzi, ricostruita durante le fasi di perforazione e con l'assetto idrogeologico del territorio di Calcio. In particolare l'acquifero captato non si configura come

acquifero protetto, secondo la definizione stabilita al punto 1.2 dell'allegato di cui sopra.
Lo studio eseguito risulta esaustivo sia per quanto riguarda gli aspetti idrogeologici che per gli aspetti idrochimici e ambientali. Si evidenzia come lo studio Idrogeologico non analizzi gli aspetti inerenti all'eventuale interferenza dei pozzi con le cave, che tuttavia risultano assenti nell'area geografica corrispondente ad un cerchio di raggio pari a 1 km con centro posizionato in corrispondenza dei pozzi;

PRESO ATTO che lo studio di inquadramento eseguito viene proposta coerentemente la ridefinizione della fascia di rispetto riportata dalla Tav. 6 "Proposta di modifica della zona di rispetto dei pozzi di via Schieppati" datata giugno 2023, della Relazione Tecnica, rappresenta dalla campitura circolare blu, mentre l'area con la campitura circolare rossa rappresenta la zona di rispetto vigente secondo il criterio geometrico (200 m);



VISTA in particolare la Legge Regionale n. 21/2010, disciplina l'uso delle risorse idriche ed è improntata in particolare:
- al perseguimento degli usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
- al rispetto dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità per la gestione del servizio idrico;
- all'adeguamento dei sistemi di acquedotto, fognatura, collettamento e depurazione nell'ambito del Servizio Idrico Integrato, con particolare riguardo alla salvaguardia delle risorse idriche sotterranee;

ATTESO che tali requisiti sono posti alla base del rilascio della concessione di derivazione nel cui ambito, il richiedente, deve formulare la proposta di delimitazione della ZdR tenuto conto della vulnerabilità degli acquiferi;

CONSIDERATE, inoltre, le seguenti norme, per la delimitazione della nuova ZdR:
– R.D. 1285/1920;
– R.D. 1775/1933;
– D.G.R. 12693/2003;
– L.R. 26/2003;
– D.L.vo 152/2006;
– R.R. n. 2 del 24/03/2006;
– L.R. 21/2010;
– D.L.vo 23 febbraio 2023, n. 18 (in vigore dal 21 marzo 2023) che sostituisce il DPR 236/88;

VISTE le competenze svolte dall'Ufficio d'Ambito in materia di regolazione e pianificazione del Servizio Idrico Integrato;

VISTA la legge 241/90 e s.m.i. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il D.L.vo 267/2000 e s.m.i. recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO lo Statuto aziendale dell'Ufficio d'Ambito di Bergamo;

RECEPITE LE PREMESSE E FATTI SALVI i diritti a terzi e le competenze autorizzative e concessorie spettanti ad altri soggetti pubblici in alla realizzazione delle infrastrutture necessarie alla derivazione;

VERIFICATA la legittimità delle fasi pregresse del procedimento amministrativo, finalizzato a garantire i principi di legalità, efficacia, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa;

ACCERTATA la propria competenza all'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 107 del T.U.EE.LL. approvato con D.L.vo 267/2000.

DETERMINA

1. di stabilire che le premesse in fatto e in diritto formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare la "Proposta di deroga alla Zona di Rispetto (ZdR) con criterio temporale" relativa alla derivazione di acque sotterranee dai pozzi ad uso potabile, ubicati nel Comune di Calcio in via Schieppati, così come rappresentata nella Relazione Tecnica e nella Tavola 6 allegate, in conformità alla documentazione presentata dal Comune di Calcio e acquisita agli atti dell'Ufficio;

3. di dare atto che la Conferenza di Servizi, per quanto di specifica competenza, ha espresso determinazione positiva, priva di rilievi o pareri contrari, in ordine alla proposta di ridelimitazione della Zona di Rispetto (ZdR) delle captazioni di acque sotterranee ad uso idropotabile erogate a mezzo dei pozzi sopra richiamati;

4. di fare proprie e recepire integralmente nel presente provvedimento le prescrizioni igienico-sanitarie formulate dall'ATS di Bergamo, alle quali il comune di Calcio dovrà dare tempestivo e puntuale adempimento;

5. di dare atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 14 del Regolamento Regionale n. 2/2006, l'Amministrazione comunale di Calcio dovrà procedere al formale recepimento della nuova ZdR all'interno dei propri strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica (PGT), riportando nel provvedimento deliberativo di adozione un esplicito e puntuale riferimento alla perimetrazione e ai vincoli della Zona di Rispetto medesima;

6. di disporre la trasmissione del presente atto, in forma telematica, al comune di Calcio, a Uniacque S.p.A. (gestore del SII), alla Provincia di Bergamo e all'ATS di Bergamo;

7. di disporre che, qualora venisse evidenziato che la riperimetrazione della Zona di Rispetto (ZdR) non sia idonea a tutelare adeguatamente la risorsa idrica, o nel caso in cui emergessero elementi oggettivi di rischio o di compromissione della stessa, si procederà a una nuova delimitazione più estesa atta a ripristinare la necessaria salvaguardia della risorsa idropotabile, mediante apposito procedimento al quale parteciperanno i medesimi soggetti pubblici e privati intervenuti nei pregressi procedimenti di delimitazione, senza che da ciò possa derivare alcun diritto a indennizzo o risarcimento;

8. di dare atto che il presente provvedimento, in quanto atto gestionale a rilevanza esterna, è immediatamente efficace ai sensi dell'art. 21-quater, comma 1, della Legge n. 241/1990, e produce i suoi effetti sin dal momento dell'adozione;

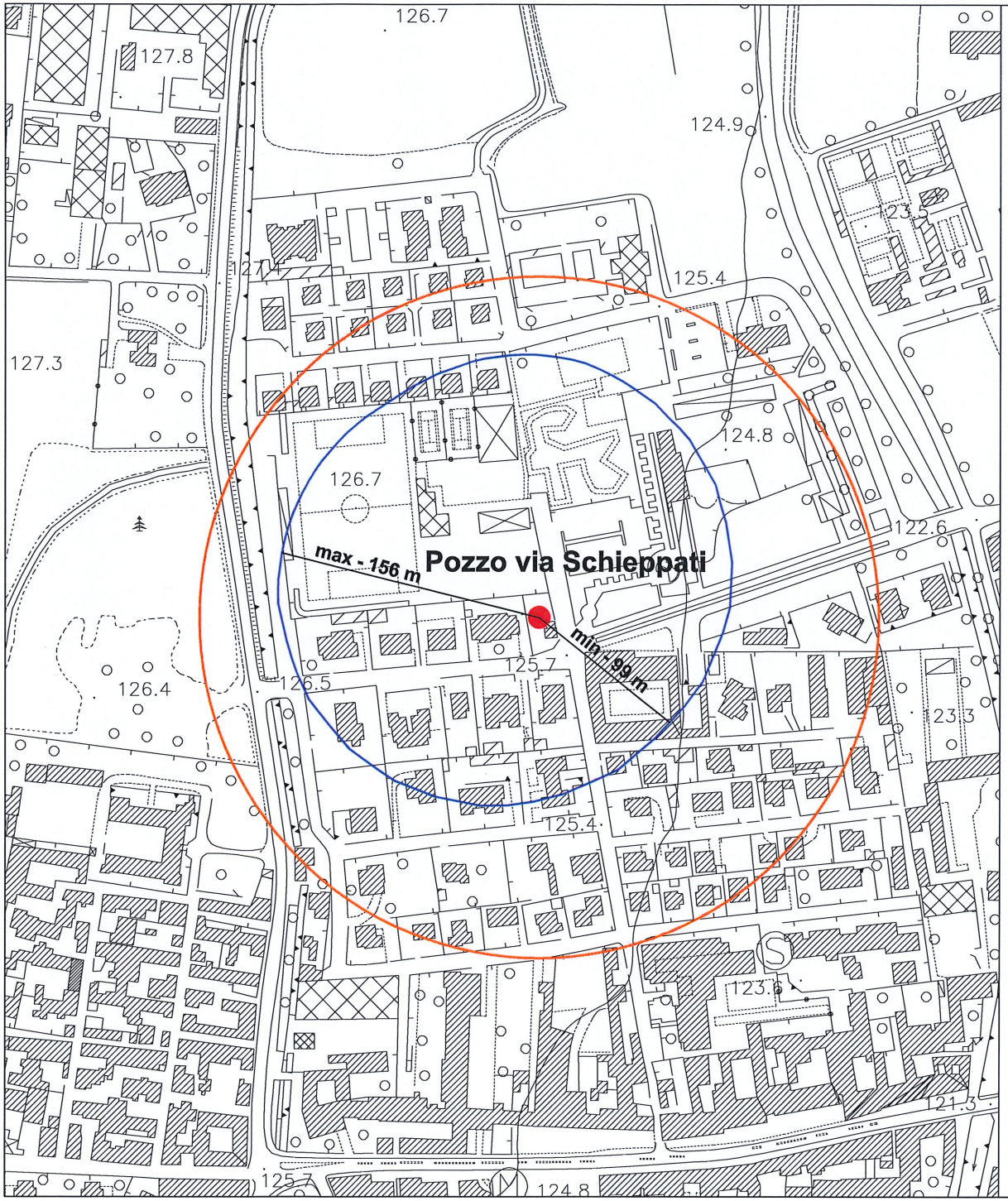
9. di disporre la pubblicazione sull'Albo Pretorio online dell'Ufficio d'Ambito di Bergamo, per un periodo di 15 giorni, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del provvedimento;

10. di informare che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) della Lombardia entro 60 giorni dalla data di notificazione o piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Il Direttore
Ing. Norma Polini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
D.P.R. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

Norma
Polini
05.11.2026
12:56:47
GMT+02:00

Il Responsabile del Procedimento
Luca Formentin
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U.
D.P.R. 445/2000 e D.Lgs. 82/2005 e norme collegate



LEGENDA

- Pozzo in oggetto
- Nuova delimitazione della zona di rispetto proposta con criterio temporale (60 gg)
- Delimitazione della zona di rispetto vigente - criterio geometrico (200 m)

Provincia di Bergamo — Regione Lombardia

COMUNE DI CALCIO

PROPOSTA DI MODIFICA DELLA ZONA DI RISPETTO DEI POZZI DI VIA SCHIEPPATI

Scala: 1:2'500

Data: Giugno 2023

Oggetto: CONFRONTO TRA LA ZONA DI RISPETTO VIGENTE E QUELLA PROPOSTA

Tavola: 6

STUDIO GEOLOGIA AMBIENTE

Dott. Geol. Laura Zilliani
Dott. Geol. Davide Gasparetti
Dott. Geol. Gianantonio Quassoli
Dott. Geol. Samuele Corradini

25123 Brescia - Via T. Olivelli, 5
Tel. 030.3771189; Fax 030.3776086
e-mail: info@studiogeologiambiente.it

Disegnatore: Corradini
Controllo: Zilliani

A termini di legge questo disegno è di proprietà dello Studio Geologia Ambiente. Vietata la riproduzione.